Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 14 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

REGIONI

Regione Marche

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 aprile 1976, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare per ripartire fra i cittadini il reddito monetario del capitale amministrato dallo Stato.

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Onofrio Panvinio, 20, presso l'avv. Giacinto Auriti.

(4473)

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 aprile 1976, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare concernente la istituzione della zona franca nella città di Trieste e nella sua provincia.

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Trieste, via Principe di Montfort, 12, presso l'abitazione della sig.ra Letizia Svevo ved. Fonda-Savio.

(4474)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1975, n. **960**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, ed in particolare l'art. 18;

Viste le deliberazioni del consiglio di facoltà e del senato accademico dell'Università degli studi di Palermo, rispettivamente in data 10 gennaio 1974 e 22 marzo 1974, con le quali si propone che il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di paletnologia della facoltà di lettere e filosofia con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, sia ora

assegnato alla cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana della stessa facoltà, a causa della soppressione dell'insegnamento di paletnologia;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta della modificazione organica a causa della soppressione dell'insegnamento;

Viste le deliberazioni relative all'affinità fra le due discipline;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di paletnologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Palermo con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Rita Virzì e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana della stessa facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di paletnologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, è attribuito alla cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana della stessa facoltà dell'Università di Palermo.

La dott.ssa Rita Virzì, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo, a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **961.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 347, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna;

Viste le deliberazioni del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna adottate rispettivamente in data 22 febbraio 1972 e 26 giugno 1972;

Viste le deliberazioni del senato accademico dell'Università di Bologna adottate rispettivamente in data 2 maggio 1972 e 18 ottobre 1972;

Vista la rinnovata deliberazione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna adottata in data 16 luglio 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la seconda cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna del posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di chimica fisica della stessa facoltà dell'Università di Bologna con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 347;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla prima cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Salvatore Pignataro e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la seconda cattedra di chimica fisica della stessa facoltà dell'Università di Bologna;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica del posto di assistente ordinario della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 347, è attribuito alla seconda cattedra di chimica fisica della stessa facoltà dell'Università di Bologna.

Il dott. Salvatore Pignataro, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla seconda cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1975, n. 962.

Autorizzazione all'Università degli studi di Palermo ad accettare un legato e riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Angelo e Salvatore Lima Mancuso », in Palermo.

N. 962. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Palermo viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Salvatore Lima Mancuso con testamenti pubblici 23 dicembre 1970, n. 49 di repertorio e 5 gennaio 1971, n. 51 di repertorio, pubblicati con verbale 21 aprile 1972, n. 39982 di repertorio, a rogito dott. Girolamo Restivo, notaio in Palermo, registrato a Palermo il 28 aprile 1972, consistente in alcuni terreni costituenti l'ex fondo « Pietra Nera » in S. Stefano Quisquina (Agrigento), dell'estensione complessiva di Ha. 683,30.12, per il valore di L. 650.000.000 iscritto al nuovo catasto terreni con le particelle 9, 10, 11 e 13 del foglio 57, le particelle 3, 4, 28, 29, 42, 44, 45, 46 e 55 del foglio 58 e le particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 24 del foglio 59. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Angelo e Salvatore Lima Mancuso », in Palermo, costituita con il legato sopradescritto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1975, n. 963.

Soppressione della fabbriceria od opera maggiore della chiesa collegiata e propositurale di S. Piero in Campo e S. Andrea apostolo, in Montecarlo.

N. 963. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria od opera maggiore della chiesa collegiata e propositurale di S. Piero in Campo e S. Andrea apostolo, in Montecarlo (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 73

LEGGE 30 marzo 1976, n. 88.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato con le seguenti modificazioni:

All'articolo 16,

al quarto comma, la parola: «fino», è sostituita con le seguenti: « a seguito di concorsi o corsi o esami indetti anteriormente »;

al sesto comma, le parole: « e fino al 31 dicembre 1979 » sono soppresse;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I concorsi per l'insegnamento di educazione fisica, in via di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano banditi per posti di insegnamento in scuole medie. Analogamente, a decorrere dalla stessa data, sono riferite soltanto ai posti di insegnamento nella scuola media le nomine disposte per effetto di graduatorie ad esaurimento previste da leggi precedenti ».

All'articolo 20, al primo comma, le parole: « che, ai sensi », sono sostituite con le seguenti: « che, fruendo dei benefici ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1976

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1976, n. 89.

Disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695, concernente riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 695, relativa alla « Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura »;

Visto l'art. 8 della predetta legge che autorizza il Governo ad emanare, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, le disposizioni di attuazione ai sensi dell'art. 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Eleggibilità

L'appartenenza dei magistrati alle categorie degli eleggibili indicate nel primo comma dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, deve sussistere al momento della pubblicazione del provvedimento di convocazione delle elezioni e si determina con riferimento alla data del decreto di nomina.

Sono eleggibili i magistrati che abbiano prestato servizio come segretari del Consiglio precedente a quello per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, anche se in quest'ultimo abbiano continuato a prestare

servizio a norma dell'art. 34, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, purché l'incarico non sia durato oltre sei mesi dall'insediamento del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Art. 2.

Pubblicazione del provvedimento di convocazione delle elezioni

Il provvedimento di convocazione delle elezioni è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dal giorno della pubblicazione decorre il termine previsto dall'art. 26, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

Art. 3.

Liste dei candidati

I nomi dei candidati di ogni lista sono elencati e contrassegnati con numeri progressivi.

Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, qualifica e ufficio presso il quale esercita le funzioni.

Ogni lista deve essere sottoscritta in calce da non meno di centocinquanta elettori, i quali dovranno apporre la loro firma composta da nome e cognome in modo leggibile e con l'indicazione a fianco della qualifica e dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Le firme dei sottoscrittori possono essere apposte anche su esemplari diversi della stessa lista.

Ogni lista può essere presentata con una propria denominazione distintiva.

Art. 4.

Deposito delle liste

Per il deposito delle liste l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione rimane aperto dalle ore 10 alle ore 13 dei giorni feriali.

Insieme con le liste dei candidati deve essere presentato per ogni candidato un certificato, rilasciato dal presidente della corte di appello, nel cui distretto è compreso l'ufficio presso cui presta servizio il candidato, ovvero dal procuratore generale presso la stessa corte, se il magistrato è addetto ad un ufficio di procura, dal quale risultino la qualifica rivestita, l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato e l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dagli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dall'art. 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Per i candidati addetti alla Corte di cassazione, alla procura generale presso la stessa Corte, ovvero al tribunale superiore delle acque pubbliche, il certificato di cui al comma precedente è rilasciato rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa o dal presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 5.

Verbale di deposito delle liste

Delle operazioni di deposito della lista e dei documenti di cui al precedente articolo è redatto verbale.

Nel medesimo verbale è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista secondo l'ordine temporale di presentazione.

Una copia del verbale di deposito è consegnata immediatamente al presentatore della lista che deve essere uno dei magistrati sottoscrittori.

Art. 6.

Uditori giudiziari

Sono elettori gli uditori giudiziari che alla data delle votazioni hanno assunto servizio.

Art. 7.

Determinazione degli uffici elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di voto

Per la determinazione dell'ufficio elettorale nel quale si esercita il diritto di voto il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione dell'ufficio di provenienza finché non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di conferimento di funzioni diverse.

Agli stessi effetti di cui al comma precedente:

a) i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio nel quale prestano servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione;

b) i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa.

Art. 8.

Liste degli elettori

Il primo presidente della Corte di cassazione, di concerto con il procuratore generale presso la stessa, forma la lista dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, alla procura generale presso la stessa ed al tribunale superiore delle acque pubbliche.

I presidenti delle corti di appello, di concerto con i procuratori generali presso le stesse, formano la lista dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nei rispettivi distretti, indicando per ciascuno l'ufficio di appartenenza. Estratti dalla lista comprendente i magistrati in servizio in ciascun circondario sono trasmessi ai presidenti dei tribunali compresi nel distretto medesimo. Nell'estratto da inviare ai presidenti dei tribunali situati nelle sedi di corte di appello o di sezioni distaccate di corte di appello sono compresi i nominativi dei magistrati in servizio presso le corti e le procure generali ovvero presso le sezioni distaccate di corte e relativi uffici di procura, nonché i nominativi dei magistrati in servizio presso i tribunali e le procure per i minorenni.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di convocazione del corpo elettorale, il Ministro per la grazia e giustizia comunica al presidente della corte di appello di Roma l'elenco dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, perché addetti a funzioni non giudiziarie.

Il presidente della corte di appello di Roma inserisce nella lista dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nel distretto e nel relativo estratto da inviare al tribunale di Roma, l'elenco dei magistrati addetti a funzioni non giudiziarie.

Art. 9.

Deposito delle liste degli elettori

Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per le votazioni la lista indicata nell'art. 8, comma primo, è depositata nella cancelleria della Corte di cassazione.

Entro lo stesso termine le liste indicate nel secondo comma dell'art. 8 vengono depositate nelle cancellerie delle corti di appello e gli estratti nelle cancellerie dei tribunali compresi nei distretti di ciascuna corte di appello.

Tutti i magistrati possono prendere visione delle liste.

I magistrati non compresi nelle liste possono proporre reclamo agli organi incaricati della formazione delle stesse. La decisione sul reclamo deve intervenire nel termine di cinque giorni dalla sua proposizione e in ogni caso prima del giorno stabilito per la votazione.

Art. 10.

Aggiornamento delle liste

Le liste sono aggiornate fino al giorno che precede l'inizio delle votazioni.

In ogni caso il capo dell'ufficio giudiziario, al quale il magistrato è stato destinato dopo la convocazione delle elezioni, comunica l'avvenuta presa di possesso del magistrato stesso al presidente della Corte di cassazione ovvero ai presidenti delle corti di appello interessati, i quali provvedono all'aggiornamento delle liste.

Art. 11.

Trasmissione delle liste elettorali e delle liste dei candidati agli uffici elettorali

Una copia delle liste e degli estratti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 8 è trasmessa agli uffici elettorali interessati a cura degli organi, che hanno formato le liste stesse, almeno tre giorni prima della data fissata per le votazioni. Gli aggiornamenti delle liste e degli estratti devono essere comunicati immediatamente.

I presidenti delle corti di appello trasmettono a ciascun ufficio elettorale, entro il termine di cui al comma precedente, un congruo numero di copie delle liste dei candidati per l'affissione a norma del secondo comma dell'art. 15 delle presenti disposizioni.

Art. 12.

Costituzione degli uffici elettorali

La costituzione degli uffici elettorali presso i tribunali deve aver luogo almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni.

Le funzioni di segretario presso gli uffici elettorali sono esercitate dal componente meno anziano.

Art. 13.

Schede per le votazioni

Le schede per le votazioni sono stampate a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato in conformità del modello annesso al presente decreto. Esse sono spedite in congruo numero dal Ministero di grazia e giustizia al presidente della Corte di cassazione e ai presidenti delle corti di appello almeno venti giorni prima della data delle votazioni. I presidenti delle corti di appello trasmettono le schede occorrenti per le votazioni in congruo numero ai presidenti dei tribunali, i quali le pongono a disposizione degli uffici elettorali.

Art. 14.

Giorno ed orario delle votazioni

Le votazioni iniziano in un giorno di domenica alle ore 8 e sono sospese alle ore 20; proseguono il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14.

Gli elettori che si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votare anche oltre i termini di sospensione e di chiusura di cui al precedente comma.

Art. 15.

Sala elettorale

La sala in cui hanno luogo le votazioni deve essere arredata in modo da assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e la segretezza del voto che deve essere espresso in cabina. Deve esservi un'urna la quale, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, è sigillata prima dell'inizio della votazione.

Una copia delle liste dei candidati è affissa nella sala in cui hanno luogo le votazioni e nelle cabine.

E' vietata nella sala in cui hanno luogo le votazioni la esposizione, sotto qualsiasi forma, di liste diverse da quelle ufficialmente pubblicate, nonché l'indicazione di persone o di gruppi di persone per le quali può essere espresso il voto.

Art. 16.

Operazioni preliminari

L'ufficio elettorale si riunisce alle ore 7.

Il presidente appone il bollo dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale e la data su un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nella lista. Il bollo e la data sono apposti all'esterno della scheda.

Le altre schede sono conservate a cura del presidente e sono utilizzate, previa apposizione del bollo e della data del giorno di inizio delle votazioni, qualora si presentino a votare, a norma del secondo comma dell'articolo seguente, elettori non iscritti nella lista, ovvero quando occorra sostituire schede deteriorate.

Art. 17.

Votazione

I magistrati, previa identificazione, votano secondo l'ordine in cui si presentano.

Sono ammessi a votare i magistrati iscritti, rispettivamente nelle liste degli elettori indicate nell'art. 8 e quelli che, anche se non iscritti, provino di essere attualmente in servizio in un ufficio compreso nella circoscrizione dell'ufficio elettorale. Questi ultimi sono iscritti in calce alla lista.

Il presidente dell'ufficio elettorale o, in sua assenza, il componente più anziano, consegna una scheda e una matita a ciascun votante.

Questi scrive nello spazio all'uopo riservato sulla scheda il numero ovvero la denominazione della lista prescelta ed esprime eventualmente il voto di preferenza scrivendo nelle apposite righe tracciate il nome ed il cognome o solo il cognome, ovvero il numero con il quale il candidato è contrassegnato nella lista.

In caso di omonimia tra candidati deve scriversi il nome e cognome e, ove occorra, anche il numero con il quale il candidato è contrassegnato nella lista.

L'elettore chiude quindi la scheda e la consegna al presidente il quale, in sua presenza, la pone nell'urna.

Il segretario prende nota nella lista degli elettori dell'avvenuta manifestazione di voto.

Nello spazio riservato all'ufficio elettorale gli elettori sono ammessi per il tempo necessario alla manifestazione del voto.

Art. 18.

Sospensione e chiusura delle votazioni

Dopo che tutti gli elettori presenti nella sala alle ore 20 del primo giorno hanno votato, il presidente rinvia le operazioni alle ore 8 del giorno successivo provvedendo a sigillare l'urna ed a chiudere la lista degli elettori e le schede non utilizzate in plico sigillato. Successivamente provvede alla chiusura della sala in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta di ingresso, siano chiusi dall'interno e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede quindi a chiudere saldamente la porta dall'esterno, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Il giorno successivo, dopo che tutti gli elettori presenti nella sala alle ore 14 hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti sulla base delle indicazioni apposte dal segretario nella lista degli elettori.

Le schede non utilizzate, comprese quelle deteriorate, sono chiuse in plico sigillato e immediatamente depositate nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui è costituito l'ufficio elettorale.

Art. 19.

Formazione e consegna dei plichi

Ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente i presidenti degli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono ad estrarre le schede dall'urna senza aprirle ed a controllare che il numero delle schede corrisponda al numero dei votanti.

Quindi il presidente dell'ufficio racchiude le schede votate in plico sigillato.

Di tutte le operazioni compiute viene redatto processo verbale in duplice esemplare firmato dal presidente e dal segretario dell'ufficio. Un esemplare di tale verbale viene depositato nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui è costituito il seggio elettorale.

L'altro esemplare, unitamente alla lista degli elettori, firmata in ogni foglio dai componenti dell'ufficio, viene chiuso in un secondo plico sigillato con ogni altro documento relativo alle operazioni compiute. I due plichi sigillati devono portare l'indicazione sull'involucro esterno dell'ufficio elettorale ed inoltre il primo plico, la dizione « schede votate », il secondo plico, la dizione « verbale, lista elettorale ed allegati ».

Il presidente ovvero uno dei componenti dell'ufficio da lui designato consegna immediatamente i plichi all'ufficio elettorale presso il tribunale sito nella sede della corte di appello.

Art. 20.

Scrutinio

Gli uffici elettorali costituiti presso i tribunali siti nelle sedi delle corti di appello provvedono allo spoglio delle schede di tutti gli uffici elettorali del distretto iniziando dal proprio e procedendo nello spoglio delle schede degli altri uffici elettorali secondo l'ordine di arrivo dei plichi.

Uno dei componenti del collegio estrae le schede dall'urna o dai plichi ad una ad una e le porge al presidente, il quale enuncia i voti. Di questi è presa nota, contemporaneamente, in apposite tabelle, da un altro componente dell'ufficio.

Le tabelle di cui al precedente comma sono preventivamente predisposte dall'ufficio elettorale in numero pari alle liste dei candidati. Ognuna di esse deve riportare l'indicazione del numero della lista con uno spazio sufficiente all'annotazione dei voti di lista a mano a mano che essi vengono enunciati dal presidente, con il relativo totale e quindi l'elenco dei candidati della lista stessa con a fianco a ciascuno di essi lo spazio sufficiente all'annotazione dei voti di preferenza a mano a mano che vengono enunciati, con il relativo totale.

Le tabelle di scrutinio, sottoscritte dai componenti dell'ufficio, vengono allegate all'esemplare del verbale da depositare nella cancelleria dell'ufficio guidiziario presso cui è costituito l'ufficio elettorale.

Durante tali operazioni gli elettori possono sostare nella sala elettorale e sollevare contestazioni sulla validità delle schede e dei voti.

Art. 21.

Nullità delle schede e dei voti

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono conformi al modello prescritto o non portano il bollo e la data indicati nell'art. 16;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inequivocabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

3) contengono voti di preferenza a candidati appartenenti a liste diverse, senza l'indicazione della lista.

Se l'elettore non ha indicato il numero ovvero la denominazione della lista prescelta ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha indicato più numeri ovvero più denominazioni di lista ma ha scritto uno o più voti di preferenza per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle. Rimangono valide le prime.

Art. 22.

Compiti degli uffici elettorali istituiti nei capoluoghi dei distretti

Gli uffici elettorali di cui all'art. 20:

a) attribuiscono i voti validi non contestati;

b) rilevano le nullità delle operazioni, delle schede e dei voti in esse contenuti decidendo definitivamente su di esse in difetto di contestazioni;

c) decidono provvisoriamente sulle contestazioni attinenti alle questioni di cui al precedente punto *b*).

Art. 23.

Vidimazione di carte e schede

Le carte relative a contestazioni sono immediatamente vidimate con la firma del presidente dell'ufficio elettorale.

Nello stesso modo sono vidimate le schede bianche, quelle per le quali sia stata dichiarata la nullità anche di singoli voti in esse contenuti e quelle di cui alla lettera *c*) del precedente articolo. Sulle schede è indicato il motivo per cui ha luogo la vidimazione.

Art. 24.

Formazione dei plichi

Alla fine delle operazioni gli uffici elettorali procedono alla formazione:

a) del plico contenente le schede contestate, le carte relative a contestazioni, il verbale delle operazioni compiute il quale deve riportare prima della chiusura un prospetto riassuntivo nel quale siano chiaramente indicati il numero dei votanti, i voti validi e i voti contestati ed attribuiti provvisoriamente per ogni lista e per ogni candidato separatamente, nonché il numero delle schede bianche, il numero delle schede nulle o contenenti voti nulli a seguito di decisione in via definitiva e infine il numero delle schede nulle o contenenti voti nulli a seguito di decisione provvisoria;

b) del plico contenente le schede valide, le tabelle di scrutinio ed un esemplare del verbale;

c) del plico contenente le schede bianche e quelle dichiarate nulle in via definitiva.

Art. 25.

Consegna dei plichi

Compiute tali operazioni il presidente dell'ufficio o un componente da lui designato consegna immediatamente all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione il plico di cui al punto *a*) del precedente articolo 24.

I plichi di cui ai punti *b*) e *c*) del precedente art. 24 vengono depositati nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale.

Art. 26.

Compiti dell'ufficio elettorale centrale

L'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione provvede alle operazioni di votazione e relativo scrutinio in conformità delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Esaurite dette operazioni, l'ufficio prende in esame i risultati delle votazioni presso tutti gli altri uffici elettorali, accerta il numero complessivo dei votanti, decide su tutte le contestazioni che attengono sia alle operazioni elettorali che alla validità delle schede e dei voti e provvede all'assegnazione dei seggi in conformità dell'art. 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

Ai fini suddetti può richiedere agli uffici giudiziari presso i quali sono depositati, tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.

Qualora più liste abbiano ottenuto pari quoziente nelle cifre intere e decimali, l'ufficio elettorale centrale provvede all'assegnazione del seggio mediante sorteggio, ove necessario, tra le liste stesse.

Art. 27.

Verbali

I verbali di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale centrale sono redatti in triplice esemplare.

Un esemplare del verbale unitamente al materiale relativo alle operazioni svolte è trasmesso al Consiglio superiore della magistratura, un secondo è inviato al Ministro per la grazia e giustizia, e un altro è conservato nella cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 28.

Personale

Per tutte le attività previste dalla legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dal presente provvedimento gli organi giudiziari e gli uffici elettorali si avvalgono del personale in servizio negli uffici giudiziari.

Art. 29.

Rimborso di spese e indennità

Ai magistrati, che per esercitare il diritto di voto si recano fuori del comune nel quale ha sede l'ufficio cui sono addetti, e ai componenti degli uffici elettorali che, a norma degli articoli 19 e 25, provvedono a consegnare gli atti delle operazioni di voto agli uffici elettorali presso i tribunali siti nelle sedi di corte di appello ovvero all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo le disposizioni in vigore.

Art. 30.

Provvedimenti sui reclami

Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Consiglio superiore della magistratura può richiedere agli uffici giudiziari, presso cui sono depositati, tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.

Il Consiglio superiore provvede alle rettifiche conseguenti all'accoglimento dei reclami.

Se annulla le operazioni di uno o più uffici elettorali, dispone, in quanto sia necessario e limitatamente agli uffici stessi, la rinnovazione delle elezioni. Queste hanno luogo entro novanta giorni dalla dichiarazione di nullità delle precedenti operazioni, salva l'osservanza della disposizione dell'art. 26, comma primo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

Art. 31.

Disposizione finale

Rimangono in vigore le norme del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, non incompatibili con il presente provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 1

ALLEGATO

(lato interno)

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Voto di lista

LISTA N. . . . . .

Voti di preferenza

Magistrati di Corte di cassazione idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori e magistrati di Corte di cassazione:

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Magistrati di corte d'appello:

. . . .
. . . .

Magistrati di tribunale:

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(lato esterno)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

SCHEDA PER LA MANIFESTAZIONE DEL VOTO PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

Bollo dell'ufficio

Data

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1976, n. **90**.

Soppressione della fabbriceria dei SS. Barbara e Margherita nella chiesa prepositurale di S. Pietro apostolo, in Montecatini Valdinievole.

N. 90. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria dei SS. Barbara e Margherita nella chiesa prepositurale di S. Pietro apostolo, in Montecatini Valdinievole (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1976, n. **91**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni e di S. Biagio, in Castel Focognano.

N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 27 luglio 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giovanni, in Castel Focognano (Arezzo), e di S. Biagio, in località Pretella dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975.

Trasformazione della salina di Comacchio in sezione della salina di Cervia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Ritenuta la necessità, nell'interesse del servizio, di trasformare la salina di Comacchio in sezione della salina di Cervia;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° ottobre 1975 la salina di Comacchio è trasformata in sezione di salina ed aggregata alla salina di Cervia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1975

LEONE

VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1976
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 38

(4341)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.

Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relativi agli impianti in cavi coassiali in sede autostradale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visto che da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono stati emessi vari decreti ministeriali di urgenza ed indifferibilità anche ai fini della pubblica utilità, per l'esecuzione dei lavori nonchè delle espropriazioni riguardanti gli impianti in cavi coassiali in sede autostradale ed in proprietà private;

Considerato che il compimento delle opere è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei tracciati e dei punti di collegamento dalla realizzazione di nuove opere per adeguare gli impianti alle più progredite esigenze della tecnica moderna, dai lavori di ampliamento e modifiche stradali lungo il percorso dei cavi, dai ritardi causati dalla necessità di provvedere ai numerosi rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con le ditte proprietarie, motivi tutti che hanno impedito ancora, nella maggior parte dei casi, il compimento delle formalità di espropriazione;

Ritenuto necessario, in conseguenza, per le ragioni suesposte, adeguare il termine al 31 dicembre 1979 per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine 31 dicembre 1979 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti gli impianti in cavi coassiali in sede autostradale (1ª, 2ª e 3ª fase) interessanti le tratte sottoindicate:

Nola-Salerno; Salerno-Lagonegro; Lagonegro-Castrovillari; Castrovillari-S. Eufemia; S. Eufemia-Reggio Calabria; Tiriolo-Catanzaro; Catania-Palermo; Roma-Nola-Napoli; Nola-Canosa e variante Candela-Foggia; Canosa-Bari; Catanzaro-S. Eufemia Lamezia; Messina-Catania; Trento-Bolzano; Savona-S. Remo; Sestri Levante-Pisa; Genova-Sestri Levante-Pisa; Pescara-Ancona; Ancona-Bologna; Bologna-Padova; Messina-Patti; Canosa-Foggia; Foggia-Pescara; Verona-Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

(4241)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.

Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relativi agli impianti della nuova rete nazionale ed internazionale in cavi coassiali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visto che da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono stati emessi vari decreti ministeriali di urgenza ed indifferibilità anche ai fini della pubblica utilità, per l'esecuzione dei lavori, nonchè delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale ed internazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio;

Considerato che il compimento delle opere è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei tracciati e dei punti di collegamento, dalla realizzazione di nuove opere per adeguare gli impianti alle più progredite esigenze della tecnica moderna, dai lavori di ampliamento e modifiche stradali lungo il percorso dei cavi, dai ritardi causati dalla necessità di provvedere ai numerosi rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con le ditte proprietarie, motivi tutti che hanno impedito ancora, nella maggior parte dei casi, il compimento delle formalità di espropriazione;

Ritenuto necessario, in conseguenza, per le ragioni suesposte, adeguare il termine al 31 dicembre 1979, per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine al 31 dicembre 1979 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale ed internazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente oltre opere accessorie interessanti le tratte sottoindicate:

Roma-Tivoli-Avezzano-Pescara; Roma-Terni-Perugia-Arezzo; Firenze-Bologna; Bologna-Ferrara-Padova; Milano-Cremona-Reggio Emilia-Bologna; Avellino-Summonte-Altavilla Irpina-Chianchetelle-Chianche-S. Nicola-Manfredi-Benevento-Caserta-S. Nicola La Strada-Maddaloni-S. Maria a Vico-Formia-Minturno-Sessa Aurunca-Cascano-S. Giuliano-Teano; Milano-Piacenza-Reggio Emilia-Bologna; Roma-Rieti-Montefranco; Firenze-Bologna; Torino-Mondovì-Savona; Ferrara-Padova; Carmagnola-Torino;

Roma-Terni-Perugia-Arezzo; Milano-Verona; Firenze-Pisa; Torino-Modane; Verona-Brennero; Roma-Napoli; Roma-Pisa; Pisa-Genova; Verona-Trieste; Genova-Milano; Torino-Milano; Genova-Ponte S. Luigi; Pescara-Verona; Milano-Chiasso; Verona-Mantova; Napoli-Miliscola; Cagliari-Sassari; Roma-Pescara; Udine-Cervignano; Padova-Trento; Bassano-S. Daniele del Friuli; Udine-Tarvisio; Firenze-Pesaro; Mazzara del Vallo-Porto Empedocle; Golfo Aranci-Cagliari; Monte S. Zio-Monte Serra (Lucca); Foggia-Pescara; Napoli-Avellino; Andria-Foggia; Vibo Valentia-Reggio Calabria; Messina-Patti; Milano-Genova-Pisa lungo il tracciato Milano-Mozzecane-Lù Monferrato-Monte Beigua-Genova-Monte Fasce-Monte S. Nicolao-M. Boscaccio-Pisa; Verona-Mestre lungo il tracciato Verona-Monte Cero-Mestre;

Foggia-Bari-Catanzaro lungo il tracciato Foggia-Ascoli Satriano-Monte Caccia-Bari-Monte Caccia-Pomarico-Rosito Capo Spulico-C. del Principe-Monte Castelluzzo-Catanzaro; Catanzaro-S. Gregorio lungo il tracciato Catanzaro-C. del Monaco-Monte Gambarie-Castel Mola-S. Gregorio; Catanzaro-S. Gregorio; Praia-Vallo; Vallo-Salerno;

Torino-Aosta; Aosta-Traforo Monte Bianco; Derivazione Aosta-Traforo Gran S. Bernardo; Trento-Bolzano; Bolzano-Brennero-Savona-Torino; Roma-Pescara; Roma-Arezzo; Bologna-Ancona; Ancona-Pescara; Perugia-Ancona; Catania-Palermo-Reggio Calabria-Messina; Roma-Pisa seguendo il tracciato di Roma-M. Cimino-M. Civitella-Radicofani-M. Quoio-S. Visto-Poggio Montieri-Poggio Cornocchio-Volterra-Montignoso-Pisa;

Foggia-Pescara seguendo il tracciato di Foggia-S. Croce di Magliano-M. Odorisio-Francavilla a Mare-Pescara; Torino-Milano seguendo il tracciato di Torino-Monte S. Carlo-Monte della Croce-Areglio-Gattinara-Rovate-Milano; Torino-Genova seguendo il tracciato di Torino-Faro della Vittoria-Lequio Berria-Lù Monferrato-Monte Beigua-Genova; Bologna-Verona seguendo il tracciato di Bologna-Bissara-Torriana-Verona; Verona-Monte Rosso seguendo il tracciato di Verona-Castel Gaibana-Monte Maggiore-Monte Paganella-Monte Rosso; Bolzano-Cima Gallina seguendo il tracciato di Bolzano-Rifugio Plose-Cima Gallina;

Continente-Sardegna seguendo il tracciato di Roma-Monte Fogliano-Petricci-M. Argentario-M. Limbara-Capo Figaro-M. S. Giovanni-Sassari-Badde Urbara-Giara Gesturi-M. Genna Maria-Punta Riunis-Cagliari-M. Vitalba-Poggio alla Trave-M. Capanne; Italia-Grecia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

(4242)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1976.

Limite del valore dei premi nelle operazioni a premio e l'elenco dei generi di largo e popolare consumo esclusi dalle manifestazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce, che ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 1938, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale al comma *b*) prevede che può essere negata la autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Ritenuta l'opportunità di fissare in L. 3.000, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza, il valore dei premi assicurati a tutti nelle operazioni a premio;

Valutata l'esigenza di contenere nell'elenco previsto dall'art. 54, lettera *b*), avanti citato i seguenti generi: uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico-chirurgici nonchè i seguenti altri: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acque gasate, birra ed aceti commestibili;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge del 1938 e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 1976 nella misura di L. 3.000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premi per lo anno 1976, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge del 1938 e successive modificazioni, sono i seguenti: uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari, per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali e presidi medico-chirurgici.

Art. 3.

Possono essere altresì negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi per i seguenti generi: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acque gasate, birra ed aceti commestibili.

Art. 4.

Per le vendite di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 9 febbraio 1976

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4045)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la *delimitazione delle zone ai fini della concessione* delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Agrigento - gelate del 13-14 aprile 1975; fortissimo vento del 6 maggio 1975.

Caltanissetta - grandinata del 19 marzo 1975.

Catania - grandinata del 24 maggio, 16 giugno 1975.

Enna - grandinata del 19 marzo 1975.

Palermo - nubifragio del 24, 25, 29, 30 settembre 1974.

Ragusa - gelate del 9-10 gennaio 1975; tromba d'aria e grandinata del 20, 21 marzo 1975.

Siracusa - venti gelidi dal 25 febbraio al 5 marzo 1975; gelata del 28 febbraio 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicate a fianco degli stessi eventi;

Caltanissetta - grandinata del 19 marzo 1975 (art. 5):

comune di Butera per le località Scricchiolo, S. Maria dell'Alto, Spia, Millitarì, Milinciana, Monaco, Vergine Maria, Fontana del Piano, Nigro, Aliotto, S. Giuliano, Fondachello, Gricuzzo, Barretta, Isabella, Fiume di Mallo, Gargheria, Montagna, Bizzuffa;

comune di Mazzarino per le località Ficari, Monteschinoso, Alzacuda, Finocchio, Salamone.

Enna - grandinata del 19 marzo 1975 (art. 5):

comune di Piazza Armerina per i fogli di mappa numeri 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 95, 96, 99, 102, 103, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 41, 65, 76, 77, 84, tutti in parte.

comune di Pietraperzia per i fogli di mappa numeri 34, 35, 37, 39, 40, 41, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 8, 9, 12, 15, 36, 38 tutti in parte;

comune di Aidone per i fogli di mappa numeri 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 62, 63, tutti per intero.

Palermo - nubifragio del 24, 25, 29, 30 settembre 1974 (art. 5):

comune di Monreale per i fogli di mappa numeri 162, 164, 194, 144, 167, 145, 146, 166, 165, 128, 129, 130, tutti in parte;

comune di Albanesi per i fogli di mappa numeri 22, 23, entrambi in parte;

comune di Roccamena per i fogli di mappa numeri 1, 10, 11, 12, 13, tutti in parte.

Ragusa - tromba d'aria e grandinata del 20, 21 marzo 1975 (art. 4); gelate del 9, 10 gennaio 1975 (art. 5):

comune di S. Croce Camerina per i fogli di mappa numeri 15, 20, 21;

comune di Ragusa per i fogli di mappa numeri 180, 181;

comune di Ispica per le località Marina di Marza, Passi, Conca d'Oro;

comune di Scilli per le località Guadagna, Corvo, Arizza, Pezza Filippa, Fumaria, Timperosse, Maestro, Spinuzza.

Siracusa - venti gelidi del periodo 25 febbraio-3 marzo 1975 (art. 5); gelate del 28 febbraio 1975 (art. 5);

comune di Noto per i fogli di mappa numeri 53, 54, 55, 56, 79, 123, 124, 125, 252, 255, 272, 273, 274, 275, 293, 296, 297, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318, 319, 320, 321, 322, 329;

comune di Avola per i fogli di mappa numeri 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 33, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69;

comune di Siracusa per i fogli di mappa numeri 134, 135, 138, 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3943)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1976.

Determinazione dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti gli articoli 42 e 39, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente la determinazione di premi speciali unitari per determinate categorie di assicurati, in relazione all'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 27 gennaio 1976, concernente la determinazione dei premi speciali unitari per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e la concessione ai medesimi di facilitazioni di pagamento dei conguagli relativi agli anni 1974 e 1975;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 27 gennaio 1976, nel testo annesso al presente decreto, concernente la determinazione dei premi speciali unitari per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e la concessione ai medesimi di facilitazioni di pagamento dei conguagli relativi agli anni 1974 e 1975.

Roma, addì 5 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Estratto del verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 27 gennaio 1976

(*Omissis*).

ASSICURAZIONE DEI PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE. DETERMINAZIONE DEL PREMIO SPECIALE UNITARIO.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione della direzione generale concernente la determinazione dei premi speciali unitari per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e la concessione ai medesimi di facilitazioni di pagamento dei conguagli relativi agli anni 1974 e 1975;

Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la propria delibera del 14 ottobre 1969, approvata con decreto ministeriale 7 febbraio 1970, con la quale il premio speciale unitario per l'assicurazione delle predette categorie con decorrenza dal 1° gennaio 1969, rinviata al 1° gennaio 1970 con decreto ministeriale 17 ottobre 1970, è stato fissato nella misura di L. 300 a persona per mese o frazione di mese, riferita ad una retribuzione giornaliera di L. 500 e proporzionalmente aumentabile per retribuzioni superiori;

Vista la legge 16 aprile 1974 che, a partire dal 1° gennaio 1974 ha elevato a L. 1.500 giornaliere la retribuzione minima ai fini contributivi, comportando di conseguenza da tale data un aumento del premio speciale unitario per l'assicurazione delle categorie in parola da L. 300 a L. 900 per mese o frazione di mese;

Visto l'art. 14 della legge 3 giugno 1975, n. 160, con il quale la retribuzione minima giornaliera da valere ai fini contributivi e elevata, con decorrenza dal 1° luglio 1975, da L. 1.500 a L. 2.500, per cui il premio speciale unitario per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, ove fosse proporzionato al nuovo livello retributivo, dovrebbe essere ulteriormente aumentato da L. 900 a L. 1.500 per mese o frazione di mese;

Visti i dati previsionali della gestione per il triennio 1974-76;

Considerate le difficoltà economiche in cui versa l'intero settore della pesca a causa della modesta capacità di guadagno e della generale crisi dell'economia nazionale;

Considerato che entro breve periodo di tempo dovrebbe trovare approvazione in Parlamento un provvedimento legislativo di modifica dell'attuale normativa previdenziale della categoria anche sotto l'aspetto contributivo;

Considerato che, secondo quanto comunicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale le casse marittime hanno deliberato di mantenere inalterate le misure dei contributi di loro spettanza nonostante l'aumento a L. 2.500 della retribuzione minima giornaliera;

Vista la propria deliberazione del 15 ottobre 1974, con la quale venne tra l'altro stabilito il tasso di interesse del 15 % da applicare in caso di rateazioni, riducibile al 12 % per gli importi fino a L. 200.000;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico dell'industria nella seduta del 1° dicembre 1975;

Sentito il parere favorevole del direttore generale reggente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera

che a decorrere dal 1° luglio 1975 la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sia stabilito in L. 900 a persona per mese o frazione di mese, al netto di tutte le addizionali di legge. Tale misura di premio speciale unitario è riferita ad una retribuzione giornaliera di L. 2.500; per retribuzione giornaliera superiore il premio sarà variato in misura proporzionale all'aumento retributivo;

che per il pagamento dei conguagli di premio relativi ai soli anni 1974 e 1975, già richiesti o da richiedere, si conceda una rateazione sino ad un massimo di dodici rate mensili, applicando il tasso del 6 % per rateazioni che non superino i tre mesi, dell'8% per rateazioni che non superino i sei mesi e del 10% oltre i sei mesi e fino a dodici. Per importi inferiori a lire 200.000 le predette percentuali sono ridotte rispettivamente al 5, al 6 ed all'8 per cento.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i provvedimenti di competenza.

(*Omissis*).

Il presidente: PULCI

Il segretario: MURGIA

(3923)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 3, foglio n. 154;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Treviso, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Piccinno dott. Cosimo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Montagna geom. Sandro, rappresentante del genio civile;

Palmieri Giorgio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Tosi p.a. Renzo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cibin Elio, Cecconato Agostino, Mattiuzzo Dino, Giandon Antonio, Rasera Bruno, Guiotto Luciano e Pavan Gino, rappresentanti dei lavoratori;

Fabiano dott. Giorgio, Pregnolato rag. Giuseppe, Bernardi rag. Sergio e Frassetto Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Favaro p.a. Biagio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4103)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Nicola Brizzi, in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto in data 8 settembre 1954 la ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Nicola Brizzi fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Firenze, via Borgo S. Jacopo n. 23, specialità medicinali limitatamente al preparato Neurastolo;

Viste le risultanze dell'ispezione effettuata in data 9 ottobre 1975, da cui emerge che l'officina è inattiva e che i locali vengono offerti in fitto;

Considerato che mancano le condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione concessa con decreto in data 8 settembre 1954 e che pertanto occorre procedere alla revoca in base all'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Nicola Brizzi l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Borgo S. Jacopo n. 23, concessa con decreto in data 8 settembre 1954.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4041)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Abruzzo, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Abruzzo, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4268)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.

Nomina del presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, in Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, con il quale è stato istituito l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari;

Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1055, di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, numero 281;

Visto lo statuto del predetto Ente, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1947 e modificato con decreti ministeriali 7 maggio 1948 e 13 dicembre 1952;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1974 relativo alla nomina del presidente di detto Ente in persona dell'on. Amleto Monsellato per il triennio 1973-76;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di altro presidente, in sostituzione del predetto, che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico;

Decreta:

L'on. Paolo Spoti, nato a Galatina (Lecce) il 2 marzo 1931, è nominato presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari, per il triennio 1976-79, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(4392)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1976.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino S.r.l. », in Tolentino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Cartiere di Tolentino S.r.l. », in Tolentino, con effetto dal 5 settembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 febbraio 1974, 17 luglio 1975, 24 novembre 1975, 25 novembre 1975, 26 novembre 1975, 27 novembre 1975, 28 novembre 1975, 29 novembre 1975 e 1° dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino S.r.l. », in Tolentino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4270)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 aprile 1976, il comune di Stazzema (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1751/M)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 2 aprile 1976, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1760/M)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 2 aprile 1976, il comune di Campomaggiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1761/M)

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 aprile 1976, la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.410.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1746/M)

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 aprile 1976, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1747/M)

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 aprile 1976, la provincia di Sassari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.132.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1748/M)

Autorizzazione al comune di Corte de' Cortesi con Cignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 aprile 1976, il comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.342.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1754/M)

Autorizzazione al comune di Armo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 aprile 1976, il comune di Armo (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.704.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1755/M)

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 aprile 1976, il comune di Marcaria (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 72.495.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1756/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio con Vialone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 aprile 1976, il comune di Sant'Alessio con Vialone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.352.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1757/M)

Autorizzazione al comune di Sona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 aprile 1976, il comune di Sona (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 26.563.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1758/M)

Autorizzazione al comune di Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 aprile 1976, il comune di Aglientu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 14.189.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1759/M)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 aprile 1976, il comune di Pietravairano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.171.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1762/M)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 aprile 1976, il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 209.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1749/M)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 aprile 1976, il comune di Battipaglia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 133.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1750/M)

Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 aprile 1976, il comune di Guarda Veneta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.474.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1752/M)

Autorizzazione al comune di Tapogliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 aprile 1976, il comune di Tapogliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1753/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 9 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	878,90	878,90	883 —	878,90	878,75	878,90	878,60	878,90	878,90	878,90
Dollaro canadese	898,70	898,70	901 —	898,70	898,25	898,60	898,50	898,70	898,70	898,70
Franco svizzero	348,10	348.10	346,75	348,10	347,25	348,05	347 —	348,10	348,10	348,10
Corona danese	145,12	145,12	146 —	145,12	145 —	145,10	145,10	145,12	145,12	145,10
Corona norvegese	159,95	159,95	161 —	159,95	159,85	159,90	159,85	159,95	159,95	159,95
Corona svedese	199,49	199,49	200 —	199,49	199,45	199,45	199,50	199,49	199,49	199,50
Fiorino olandese	327,22	327,22	327,50	327,22	327 —	327,20	327,15	327,22	327,22	327,20
Franco belga	22,57	22,57	22,55	22,57	22,53	22,55	22,54	22,57	22,57	22,60
Franco francese	189,05	189,05	188 —	189,05	188,70	189,05	188,75	189,05	189,05	189,05
Lira sterlina	1616,40	1616,40	1616 —	1616,40	1615,75	1616,30	1616,50	1616,40	1616,40	1616,40
Marco germanico	347,30	347,30	347,20	347,30	346,75	347,30	346,90	347,30	347,30	347,30
Scellino austriaco	48,38	48,38	48,30	48,38	48,32	48,38	48,55	48,38	48,38	48,40
Escudo portoghese	29,76	29,76	29,73	29,76	29,70	29,75	29,75	29,76	29,76	29,75
Peseta spagnola	13,05	13,05	13,15	13,05	13,07	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05
Yen giapponese	2,96	2,96	2,97	2,96	2,950	2,96	2,96	2,96	2,96	2,95

Media dei titoli del 9 aprile 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,400
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,275
» 5 % (Ricostruzione)	96,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,800
» 5 % (Città di Trieste)	90,700
» 5 % (Beni esteri)	90,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,350
» 5,50 % » » 1968-83	80,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,350
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,650
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,450
» poliennali 7 % 1978	92,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	878,75
Dollaro canadese	898,60
Franco svizzero	347,55
Corona danese	145,11
Corona norvegese	159,90
Corona svedese	199,495
Fiorino olandese	327,185
Franco belga	22,555
Franco francese	188,90
Lira sterlina	1616,45
Marco germanico	347,10
Scellino austriaco	48,465
Escudo portoghese	29,755
Peseta spagnola	13,05
Yen giapponese	2,96

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione delle cartelle 7 % di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1973 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 3 maggio 1976 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla terza estrazione delle cartelle 7 % di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973.

Saranno sorteggiate n. 27 cartelle serie *A* per il capitale nominale complessivo di L. 27.000.000.000 e n. 63 titoli serie *B* per il capitale nominale complessivo di L. 7.353.000.000 così ripartiti:

N. 11	titoli	cinquecentupli	- capitale	nominale	L.	5.500.000.000
» 13	»	centupli	- »	»	»	1.300.000.000
» 8	»	cinquantupli	- »	»	»	400.000.000
» 10	»	decupli	- »	»	»	100.000.000
» 8	»	quintupli	- »	»	»	40.000.000
» 13	»	unitari	- »	»	»	13.000.000
N. 63					L.	7.353.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4213)

Seconda estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 3 maggio 1976 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla seconda estrazione delle cartelle 9 % di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974.

Saranno sorteggiate n. 5 cartelle da L. 1.000.000.0000 ciascuna per il valore complessivo di L. 5.000.000.000.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4214)

Seconda estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 3 maggio 1976 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla seconda estrazione delle cartelle 9 % di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate n. 7 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna per il valore complessivo di L. 7.000.000.000.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4215)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A 325 del 25 febbraio 1976 relativa all'acquisto e importazione di oro greggio per uso industriale;

A 327 del 18 marzo 1976 relativa ai regolamenti anticipati di importazioni e di prestazioni di servizi.

(4292)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra base di economia e politica agraria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è vacante la cattedra base di economia e politica agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4352)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto 28 febbraio 1976, n. 4794 - Div. 2ª, del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato di L. 20.000.000 disposto dalla signora Laura Caselli con testamento olografo, pubblicato per atto del dott. Giovanni Lovisetti n. 241422 di repertorio, in data 20 gennaio 1975.

(4293)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 157, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti in data 20 novembre 1974 dai signori Gaetani Quirino, Longi Mario, Parruccini Vincenzo, Parenti Francesco, avverso i giudizi di non maturità per l'anno scolastico 1973-74 dei rispettivi interessati deliberati dalla terza commissione operante presso il liceo scientifico « Malpighi » di Roma.

(4061)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 156, è stato dichiarato irricevibile per tardiva proposizione il ricorso straordinario prodotto in data 30 gennaio 1973 dall'alunno Eternino Fortunato, avverso il giudizio di « non maturo » espresso nei suoi riguardi dalla commissione di esame presso l'istituto magistrale « Milli » di Teramo nell'anno scolastico 1971-72.

(4062)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale e di credito agrario di Stornarella

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Francesco Spinosi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stornarella (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Governatore: Baffi

(3995)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva dei servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 19 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1973, relativo alla rideterminazione delle piante organiche e delle denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1974, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione nelle carriere del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, con il quale è stata concessa al servizio delle informazioni e all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a mettere a concorso, per esami, due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva;

Tenuto conto, inoltre, dell'accantonamento di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e considerato che la riserva dei posti contenuta nel disposto dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non è operante in relazione al numero dei posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato o di operaio dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o appartengano al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in lettere, ovvero titoli di studio equipollenti per materia, rilasciati da università o da altro istituto di istruzione superiore.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Po n. 14 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purchè spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) la lingua straniera nella quale si intende sostenere l'esame;

m) le eventuali altre lingue straniere supplementari nelle quali si chiede di sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti o dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Materie di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) storia civile e letteraria d'Italia dall'età moderna ai giorni nostri.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) materie delle prove scritte;

2) diritto privato;

3) contabilità di Stato;

4) economia politica;

5) storia e legislazione sulla stampa, informazioni e diritto d'autore;

6) diritto internazionale pubblico con particolare riguardo alle organizzazioni internazionali;

7) una lingua straniera (accertamento della effettiva conoscenza della lingua letta, scritta e parlata);

8) prova facoltativa di lingue straniere supplementari (accertamento della effettiva conoscenza della lingua letta, scritta e parlata).

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 16 e 17 luglio 1976, alle ore 8,30, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione stessa.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare all'ufficio del personale e degli affari generali del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dei servizi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione dei servizi, la nomina a consigliere nel ruolo organico del personale della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico relativo al parametro 190 previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1975

p. *Il presidente*: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 278

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Po, 14 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (1)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(domicilio: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . conseguito presso . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (5);

f) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . presso la quale è stato assunto il . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego e di lavoro);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) desidera sostenere l'esame nella seguente lingua straniera . . . . (precisare, inoltre, le eventuali altre lingue straniere nelle quali si intende sostenere la prova facoltativa);

i) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al domicilio suindicato oppure al seguente recapito . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4255)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s.p.e. degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210, concernente modificazioni alle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvato con regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1976, concernente le materie che formano oggetto delle due prove scritte degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di vascello (CM) in s.p.e., ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 8 e 9 giugno 1976, presso l'Accademia navale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 ed a m 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10;
visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D;

se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e alle 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinari.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 700 secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data, nonchè dell'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere facoltative nelle quali desidera sostenere il colloquio;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 700 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CM).

Membri:

due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CM) ed un ufficiale superiore (CM);

un ufficiale superiore dello stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per la prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione ne consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti iscritti nella raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità. l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CM), i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CM) nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copia della presente notificazione con il programma di esame annesso potrà essere richiesta al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 365

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (CM) NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO IN S.P.E., RUOLO NORMALE.

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte (1)		
1	Diritto amministrativo	ore otto	3
2	Economia politica	ore otto	3
	Colloquio (2)		
3	Istituzioni di diritto privato . .	min. 15	3
4	Diritto costituzionale, diritto amministrativo e contabilità di stato	min. 20	3
5	Diritto internazionale con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo	min. 10	2
6	Nozioni di diritto e procedura penale	min. 10	1
7	Economia politica	min. 15	3
8	Lingua estera facoltativa (3) . .	min. 15	—

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) I candidati possono chiedere di sostenere il colloquio su una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Il candidato deve leggere i testi della lingua o delle lingue prescelte correntemente e con buona pronunzia, deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano.

Al candidato che superi la prova di una lingua estera si aggiunge, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, sia 10, 14, 18 o più di 18.

Per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote.

Modello della domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato militare marittimo, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 1976.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere i colloqui facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia su carta da bollo da L. 700 con firma autenticata.

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4123)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di geofisico del ruolo dei geofisici della carriera direttiva dello Istituto nazionale di geofisica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che presso l'albo ufficiale dell'Istituto nazionale di geofisica è affissa la graduatoria generale di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di geofisico del ruolo dei geofisici della carriera direttiva dell'Istituto nazionale di geofisica.

(4232)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tre posti di esperto di laboratorio nel ruolo del personale esperto di laboratorio della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di geofisica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che presso l'albo ufficiale dell'Istituto nazionale di geofisica è affissa la graduatoria generale di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a tre posti di esperto di laboratorio nel ruolo del personale esperto di laboratorio della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di geofisica.

(4231)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del segretario aggiunto della seconda sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore (tabella XVIII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 3113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 4 aprile 1975 e nel 7° Bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 4 aprile 1975, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1975, n. 3251, 4 ottobre 1975, n. 3258, 10 ottobre 1975, n. 3268 e 11 ottobre 1975, n. 3271, concernenti la costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1975, n. 3281, con il quale la commissione stessa è stata integrata e suddivisa in due sottocommissioni;

Visto che il direttore di sezione Fucci dott. Antonio è impossibilitato ad assolvere l'incarico di segretario aggiunto della seconda sottocommissione per ragioni di servizio;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Di Nuzzo dott. Giuseppe è nominato segretario aggiunto della seconda sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore (tabella XVIII), bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 3113, in sostituzione del pari qualifica Fucci dott. Antonio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 13 gennaio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976
Registro n. 13 Poste, foglio n. 271

(4002)

REGIONE ABRUZZO

Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta della giunta regionale quale si esprime nella deliberazione n. 5271/C del 30 ottobre 1975 i cui termini sono riassunti nella relazione che precede;

Preso atto delle proposte dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 26;

Vista la legge regionale 19 ottobre 1974, n. 44;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese;

Delibera

di nominare la commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila nelle persone designate sicchè la stessa è costituita come di seguito:

Presidente:

Stefoni dott. Giuseppe, veterinario provinciale capo di L'Aquila.

Componenti:

Mancini dott. Angelo, addetto ai servizi veterinari della regione Abruzzo presso l'assessorato regionale della sanità, igiene ed ecologia;

Bianchi prof. Carlo, titolare della cattedra di medicina legale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, titolare della cattedra di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Nucci dott. Celestino, veterinario condotto di Avezzano.

Segretario:

Gialloreti dott. Lucio, responsabile di settore presso l'ufficio medico provinciale di L'Aquila.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo a L'Aquila presso il mattatoio pubblico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di L'Aquila, della prefettura di L'Aquila e dei comuni interessati.

L'Aquila, addì 10 dicembre 1975

Il Presidente

Il consigliere delegato: IAFOLLA

(4233)

OSPEDALE DEI BAMBINI «G. SALESI» DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona, via Corridoni, 16.

(4328)

OSPEDALE «C. BELLI» DI MACERATA FELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro) - tel. 0722/7272.

(4364)

OSPEDALE «V. EMANUELE III» DI MONSELICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di pronto soccorso e accettazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione aggregata di emodialisi;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 12 maggio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(4365)

OSPEDALE DI CIRCOLO «C. CANTÙ» DI ABBIATEGRASSO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di accettazione e pronto soccorso

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 dicembre 1975, n. 236, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano) - tel. 942220 - 942623-4.

(4329)

OSPEDALE «MARIA SS. ADDOLORATA» DI BIANCAVILLA

Concorso ad un posto di direttore tecnico sanitario del centro di recupero per neuromotulesi, spastici e poliomielitici.

In esecuzione della deliberazione consiliare 4 febbraio 1976, n. 48, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore tecnico sanitario del centro di recupero per neuromotulesi, spastici e poliomielitici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Biancavilla (Catania) - tel. 686220.

(4361)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 4 febbraio 1976, numeri 6 e 47, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso (i posti sono ridotti a tre);

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Biancavilla (Catania) - tel. 686220.

(4362)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;
un posto di assistente del pronto soccorso;
un posto di assistente ortopedico;
un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 22 aprile 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tortona (Alessandria), piazza Cavallotti, 7.

(4427)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale addetto alla sezione di chemioterapia antineoplastica;

un posto di assistente di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5000 (allegare alla domanda quietanza comprovante il pagamento al tesoriere dell'ente: Banco di Napoli).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli, via Cardarelli, 9.

(4331)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 ottobre 1975, n. 49, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di primario del servizio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(4332)

OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA E LONATO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 marzo 1976, n. 42, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Desenzano del Garda (Brescia).

(4333)

OSPEDALE «A. MARESCA» DI TORRE DEL GRECO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale e di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale e di pronto soccorso, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1976.

Il numero dei posti è elevato da uno a due.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(4334)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 gennaio 1976, n. 82, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 15 ottobre 1975.

Il numero dei posti è elevato da uno a due.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'ente in Pordenone.

(4335)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO «A. DE GIOVANNI» DI VENEZIA

Concorso a sette posti di assistente pneumologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 gennaio 1976, n. 30, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia.

(4330)

OSPEDALE DI MERANO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Merano (Bolzano), via Rossini, 12.

(4336)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 febbraio 1976, n. 77, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Jesi (Ancona), piazza Spontini, 8.

(4363)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lagonegro (Potenza).

(4337)

OSPEDALE DI GUBBIO

Concorso a due posti di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di accettazione sanitaria e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di accettazione sanitaria e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gubbio (Perugia).

(4338)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1976, n. 1.

Convalida ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 2 maggio 1975, n. 26, della deliberazione della giunta regionale n. 2164 del 5 agosto 1975 concernente: « Stato di previsione della spesa per l'anno 1975 - Istituzione cap. 1041110 spesa per il collaudo di opere pubbliche realizzate con finanziamenti regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 23 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La deliberazione della giunta regionale n. 2164 in data 5 agosto 1975, concernente la istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, del cap. 1041110 spese per il collaudo di opere pubbliche realizzate con finanziamento regionale con la dotazione di L. 2.500.000, confermata con deliberazione di giunta del 30 settembre 1975, n. 244, è convalidata ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 1° maggio 1975, n. 26.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 16 gennaio 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1976, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 23 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge, e non oltre il 31 marzo 1976, all'esercizio del bilancio della Regione per l'anno 1976, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella relativa proposta di legge, presentata al consiglio regionale il 21 ottobre 1975.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 20 gennaio 1976

CIAFFI

(2901)

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1976, n. 3.

Variazione di bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del 2 febbraio* 1976)

(*Omissis*).

(2902)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1976, n. 2.

Integrazione della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, concernente: « Stato giuridico e trattamento economico del personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 16 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 105 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è aggiunto il seguente:

« Art. 105-*bis*. — Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1974 presso gli enti soppressi in forza del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e messo a disposizione della Regione con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 15427 del 28 dicembre 1974 viene inquadrato in soprannumero, con effetto dal 1° gennaio 1975, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, secondo la seguente comparazione:

carriera direttiva - consigliere;
carriera di concetto - segretario;
carriera esecutiva - coadiutore.

L'inquadramento ha luogo nella posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1974, comprensivo, oltre che dello stipendio e degli eventuali aumenti biennali, dell'assegno temporaneo o acconto per il riassetto del parastato, nonché delle eventuali indennità e assegni personali previsti agli articoli 37, penultimo comma e 49 del contratto collettivo di lavoro per il personale dell'I.S.S.C.A.L. e rispettivamente agli articoli 43, tredicesimo e quindicesimo comma e 81 del regolamento organico del personale dell'I.S.E.S. ».

Art. 2.

Dopo l'art. 106 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 106-*bis*. — Per il personale di cui all'art. 105-*bis*, ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza nella corrispettiva carriera è valutata per intero.

Ai fini della progressione economica nella qualifica funzionale d'inquadramento si ha riguardo alla data di attribuzione presso l'ente di provenienza dell'ultimo aumento biennale o, in mancanza, della qualifica.

Al personale predetto si applica, altresì, l'art. 98, ultimo comma, della presente legge.

Qualora per effetto dell'inquadramento al personale in questione venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale di cui alla legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7, inferiore al trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1974, al lordo dell'indennità integrativa speciale e delle altre indennità ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione dei premi di rendimento, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento precedente e quello di inquadramento.

Ai fini dell'applicazione allo stesso personale dell'art. 99, primo e secondo comma, della presente legge si ha riguardo all'anzianità di effettivo servizio richiesta per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella posseduta al 31 di-

cembre 1974, secondo le norme del contratto collettivo di lavoro per il personale dell'I.S.S.C.A.L. e rispettivamente del regolamento organico del personale dell'I.S.E.S.

Agli stessi fini, per retribuzione prevista per la qualifica superiore s'intende lo stipendio di cui alle tabelle *A* allegate alla normativa suindicata per il relativo personale e, per retribuzione in godimento, lo stipendio e gli eventuali aumenti biennali.

L'assegno personale, di cui al precedente quarto comma, verrà riassorbito, nei limiti di un terzo dell'aumento spettante, con il passaggio alla qualifica funzionale superiore o con l'attribuzione delle successive posizioni tabellari ovvero con la rideterminazione del trattamento economico per effetto dell'applicazione dell'art. 99, primo e secondo comma, della presente legge, nonché con i miglioramenti economici di carattere generale, in misura non superiore alla metà del miglioramento stesso ».

« Art. 106-*ter.* — Fermo restando per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1974 il disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, al personale di cui all'art. 105-*bis* si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, con effetto dalla data dell'inquadramento, le disposizioni della parte IV, titolo II della presente legge ».

Art. 3.

Norma finale

La domanda per il conseguimento del beneficio di cui all'articolo 99, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio suindicato non può, comunque, avere effetto anteriore alla predetta data.

Gli acconti erogati dall'amministrazione regionale al personale degli enti soppressi, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico di inquadramento.

Art. 4.

Gli oneri per gli assegni fissi ed accessori nonché per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 marzo 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1976, n. 3.

Integrazione alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, concernente: « Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dell'E.R.S.A. ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 16 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 28 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, come modificata ed integrata dalla legge regionale 13 agosto 1974, n. 40, è inserito il seguente:

« Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale dell'ente è iscritto rispettivamente all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.) o altro istituto esercitante funzioni analoghe, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) ».

Art. 2.

Dopo l'art. 43-*ter* della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, come modificata ed integrata dalla legge regionale 13 agosto 1974, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 43-*quater.* — Il personale dell'E.R.S.A. che, alla data di inquadramento nei ruoli organici dell'ente, risultasse iscritto, ai fini del trattamento previdenziale di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha diritto di optare per il mantenimento della predetta assicurazione ».

Art. 3.

Il diritto di opzione, di cui all'art. 43-*quater* della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, come modificata ed integrata dalla legge regionale 13 agosto 1974, n. 40, può essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 marzo 1976

COMELLI

(4082)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° dicembre 1975, n. 16-47/Legisl.

Nuovo regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, per quanto attiene il programma d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di coadiutore della carriera esecutiva del ruolo amministrativo.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *febbraio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle legge costituzionale concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 9708 datata 28 novembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di coadiutore della carriera esecutiva del ruolo amministrativo sono costituite da:

una prova scritta;

una prova orale.

Art. 2.

Prova scritta

Consiste in un esame di cultura generale tendente ad accertare la preparazione del candidato in relazione alle mansioni che sarà chiamato a svolgere nell'amministrazione. La stessa sarà adeguata alla cultura ed alla preparazione derivante dal titolo di scuola media inferiore e sarà formulata con riguardo ai contenuti anzichè alle nozioni.

La prova potrà essere formulata in tutto o in parte sotto forma di questionario o a risposta sintetica; essa verterà sui seguenti argomenti:

italiano: con speciale riguardo alle nozioni della grammatica italiana e con riferimento a scrittori classici e contemporanei contemplati dai programmi della scuola media inferiore;

matematica: con speciale riguardo ai principi fondamentali della materia e con riferimento alle progressioni e distribuzioni di numeri, al loro andamento logico ed a nozioni di geometria;

storia: con speciale riguardo agli avvenimenti che costituiscono la formazione dello Stato italiano e con riferimento agli avvenimenti caratterizzanti la storia contemporanea nazionale ed internazionale;

geografia: con speciale riguardo alla morfologia ed alla posizione dell'Italia nel contesto del continente europeo e con riferimento alla formazione e collocazione di Stati e regioni nell'ambito dell'ordinamento geografico internazionale;

educazione civica: con speciale riguardo all'ordinamento della Repubblica italiana e con riferimento alle competenze ed al generale ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito il punteggio minimo di 7/10.

Prova orale

Verterà sulle materie indicate per la prova scritta, sui diritti e i doveri degli impiegati e consisterà in un colloquio spontaneamente articolato tendente ad accertare l'idoneità e la maturità del candidato in relazione alle mansioni che dovrà svolgere nell'amministrazione.

La prova orale si considererà superata dai candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 6/10.

Art. 3.

Nei concorsi a posti di coadiutore con mansioni di dattilografo la prova scritta e la prova orale, previste dal presente regolamento, sono precedute da una prova pratica consistente nella copiatura in velocità libera, con un minimo di 200 battute al minuto primo, di un brano di circa 2000 battute.

Art. 4.

Nei concorsi a posti di coadiutore con mansioni di stenodattilografo la prova scritta e la prova orale, previste dal presente regolamento, sono precedute da una prova pratica consistente nella dettatura di un brano burocratico o commerciale per la durata di tre minuti alla velocità di 80 parole al minuto primo e trascrizione a macchina dello stenoscritto entro i successivi trenta minuti, nonchè, nella copiatura in velocità libera con un minimo di 200 battute al minuto primo, di un brano di circa 2000 battute.

Art. 5.

La prova di dattilografia di cui agli articoli 3 e 4 verrà valutata con due punteggi distinti: uno relativo alla velocità, l'altro relativo alla correttezza del brano di dattilografia.

La votazione complessiva sarà data dalla media dei due punteggi.

I criteri per la valutazione della prova saranno stabiliti di volta in volta dalla commissione esaminatrice.

Art. 6.

Per la votazione della prova di stenografia di cui al precedente art 4 la commissione esaminatrice stabilirà di volta in volta i criteri di valutazione della prova medesima.

Art. 7.

La votazione della prova pratica sarà data dalla media della votazione complessiva di dattilografia e la votazione di stenografia.

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che avranno conseguito nella prova pratica una votazione media di 7/10 e comunque la sufficienza nelle varie prove.

Ai fini della formulazione della graduatoria degli idonei il punteggio complessivo sarà costituito dalla somma del voto conseguito nella prova pratica, del voto della prova scritta e del voto della prova orale.

Art. 8.

Nei concorsi per i posti di coadiutore con mansioni di dattilografo o stenodattilografo la commissione di cui al primo comma dell'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, è integrata da un esperto rispettivamente in dattilografia o in stenodattilografia, limitatamente alle prove citate.

Art. 9.

Sono abrogati il decreto del presidente della giunta provinciale n. 325-801/L., datato 7 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1970, registro n. 16, foglio n. 122 e il decreto del presidente della giunta provinciale numero 195-1556/L. datato 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 169.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 1° dicembre 1975

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1976
Registro n. 7, foglio n. 118

(3639)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° dicembre 1975, n. 17-48/Legisl.

Nuovo regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene la determinazione degli indirizzi ed i relativi programmi di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di geometra-perito della carriera di concetto del ruolo tecnico dei lavori pubblici.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 17 *febbraio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;
Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;
Visto l'art. 4 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50;
Visto il testo unico della legge costituzionale concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 9709 datata 28 novembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

Gli indirizzi relativi al ruolo tecnico dei lavori pubblici, carriera di concetto, corrispondenti ai titoli richiesti dall'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche per l'ammissione ai pubblici concorsi, sono così determinati:

1) indirizzo civile;
2) indirizzo industriale.

Art. 2.

I programmi d'esame relativi agli indirizzi di cui all'art. 1, per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di geometra-perito della carriera di concetto del ruolo tecnico dei lavori pubblici sono così stabiliti:

1. — INDIRIZZO CIVILE

L'esame è costituito da due prove scritte e una prova orale.

Prove scritte:

a) La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su uno o più argomenti delle materie elencate per la prova orale.

b) La seconda prova scritta verterà sugli argomenti elencati per la prova orale e potrà essere articolata in tutto o in parte *sotto forma di questionario o a risposta sintetica.*

Prova orale:

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

Modalità di esecuzione di lavori edilizi, stradali ed idraulici e redazione di un progetto di semplice costruzione edile, stradale e idraulica con particolare riferimento ai materiali da costruzione, resistenza dei materiali, verifica e calcolo di strutture semplici di muri, pilastri, archi, solai, fondazioni, consolidamento dei terreni, cementi armati e pavimentazioni stradali.

Rilevamenti planimetrici ed altimetrici, principali strumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici, risoluzione di un problema topografico.

Tracciamenti di campagne, tracciati stradali, curve circolari, livellette, sezioni stradali, volumi di terra, sistemazione superficiale dei terreni.

Metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità con particolare riferimento ai capitolati di appalto, all'analisi e tariffe dei prezzi, alle scritture speciali amministrative per i lavori eseguiti per conto dello Stato e di enti pubblici.

Legislazione sui lavori pubblici con particolare riferimento agli appalti, alla direzione e collaudo dei lavori, nonchè all'intervento finanziario dello Stato e della provincia.

Nozioni di urbanistica e di edilizia con particolare riferimento all'edilizia residenziale agevolata e convenzionale.

Nozioni di diritto civile con riguardo alla proprietà.

Nozioni sulle espropriazioni per pubblica utilità con particolare riguardo alla legislazione provinciale e regionale.

Regolamento delle costruzioni in cemento armato.

Nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

2. — Indirizzo industriale

L'esame è costituito da due prove scritte e una prova orale.

Prove scritte:

a) La prima prova consiste nello svolgimento di un tema relativo alle materie ed ai compiti di istituto per i quali si indice il concorso, compresi negli argomenti indicati per la prova orale.

b) La seconda prova consiste nella stesura di elaborati tecnici costituiti da disegni o schemi riferiti a progetti propri delle materie e dei compiti di istituto per i quali si indice il concorso, compresi negli argomenti indicati per la prova orale.

Prova orale:

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

Materiali e loro proprietà con particolare riguardo alla elasticità e resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche ed ai relativi coefficienti di resistenza nonchè alle norme ed ai procedimenti per il collaudo dei materiali.

Statica delle costruzioni elastiche, tecnica delle costruzioni e calcolazioni relative con particolare riguardo alle strutture in acciaio, in muratura, in legno e cemento armato ed alle fondazioni.

Nozioni elementari di meccanica applicata alle macchine; cinematica; dinamica; sistemi di trasmissione del moto; attrito; rendimento; lubrificazione; macchine fondamentali; apparati motori.

Nozioni di tecnologia, generali sui materiali metallici; sulle lavorazioni a caldo dei metalli; sulle lavorazioni a freddo dei metalli, sui trattamenti termici e sulle saldature.

Elementi di elettrotecnica; leggi e misure fondamentali; produzione dell'energia elettrica e sua trasformazione; generatori; motori; trasformatori; lettura di schemi elettrici elementari.

Nozioni di tecnica elettronica e delle sue applicazioni.

Nozioni sulle norme e sui sistemi di unificazione (C.E.I. - U.N.I., ecc.).

Nozioni sulle norme di prevenzione degli infortuni.

Nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 3.

E' abrogato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 427-427/L. datato 3 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1970, registro n. 14, foglio n. 142.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 1° dicembre 1975

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1976
Registro n. 5, foglio n. 46

(3638)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 18-49/Legisl.

Modifiche al regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *febbraio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, approvato con proprio decreto n. 26 datato 9 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1962, registro n. 1, foglio n. 19, modificato con successivi decreti di cui l'ultimo è il n. 28-18/Legisl. datato 7 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1974, registro n. 51, foglio n. 48;

Vista l'opportunità di modificare l'art. 27 del predetto regolamento;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10135-1534/10-I.Pers. datato 5 dicembre 1975;

Decreta:

Con decorrenza 9 dicembre 1975 l'art. 27 del regolamento predetto, sostituito con decreti del presidente della giunta provinciale n. 31 del 22 novembre 1962, n. 273-273/Legisl. del 23 giugno 1969, n. 411-1322/Legisl. del 3 novembre 1971, n. 4-1739/Legisl. del 4 febbraio 1974, n. 24-14/Legisl. del 17 giugno 1974 e n. 28-18/Legisl. del 7 ottobre 1974, è sostituito dal seguente:

« Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata una indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 800 cc. . . . L. 60/Km
b) per le automobili oltre gli 800 cc. . . » 80/ »
c) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc. » 22/ »
d) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc. » 29/ »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 5 dicembre 1975

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1976
Registro n. 7, foglio n. 119

(3640)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760980)